

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della REDAZIONE)

Cons. Stato, Sez. II 7 agosto 2026 n. 6429 - Sestini, pres. f.f.; Vivarelli, est. - Comune di Zanè (avv. Ferretto) c. X. (avv. Petracin e Fattambrini).

Acque - Corsi d'acqua pubblici - Natura demaniale e vincolo di inedificabilità - Elementi costitutivi e presupposti - Individuazione - Onere probatorio - Fattispecie.

Un corso non può essere annoverato tra i corsi d'acqua pubblici, assoggettati al regime del r.d. n. 523/1904, nel caso in cui tale circostanza non trovi alcun riscontro né nella normativa storicamente applicabile, né nella documentazione acquisita agli atti processuali; inoltre, l'art. 96 del r.d. n. 523/1904 disciplina esclusivamente i corsi d'acqua pubblici, sicché l'applicabilità del relativo vincolo di inedificabilità presuppone la preventiva dimostrazione della natura demaniale del corpo idrico interessato. Tale prova incombe sull'Amministrazione che invoca il vincolo (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I 7 agosto 2026, n. 578 - Abbruzzese, pres.; Perilli, est. - Fallimento Framiva Metalli s.r.l. (avv.ti Guastalla e Soncini) c. Comune dell'Aquila (avv. De Nardis) ed a.

Ambiente - Inquinamento - Bonifica dei siti inquinati - Ordine di bonifica - Nei confronti della Curatela Fallimentare della società interessata - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.

È legittima la ordinanza del sindaco, adottata ai sensi dell'art. 192, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, finalizzata alla raccolta ed all'avvio ad operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati all'interno di un sito industriale, nel caso in cui sia stata emessa nei confronti della Curatela Fallimentare della società interessata; la responsabilità della Curatela Fallimentare, in relazione agli obblighi ambientali posti dall'art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si fonda sul presupposto oggettivo della disponibilità materiale dei beni immobili sui quali insistono i rifiuti abbandonati e prescinde dall'accertamento della responsabilità, dolosa o colposa, nell'abbandono o nel deposito incontrollato dei rifiuti e dall'accertamento della proprietà dell'area sulla quale i rifiuti insistono o della titolarità di un diritto reale o personale di godimento. La detenzione dell'area sulla quale insistono i rifiuti è integrata, a prescindere dalla definizione di detenzione fornita dal diritto interno, dalla sussistenza di un rapporto gestorio che consenta ovvero - come nel caso della Curatela Fallimentare rispetto ai beni oggetto della procedura - imponga l'amministrazione di un patrimonio altrui che includa i beni immobili sui quali insistono i rifiuti. Pertanto, la Curatela Fallimentare, sulla quale grava l'obbligo di amministrare il patrimonio del fallito, non può esimersi dagli obblighi ambientali previsti dall'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ove non sia stata autorizzata alla prosecuzione dell'attività di impresa (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia - Trieste, Sez. I 21 luglio 2026 n. 343 - Modica de Mohac di Grisì, pres. ed est. - Lndc Animal Protection A.P.S. (avv.ti Pezone e Simone) c. Comune Pordenone (avv.ti Bressan e Mussio) e Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Corpo Forestale della Regione Autonoma Friuli -Venezia Giulia (n.c.).

Animali - Ordinanze contingibili ed urgenti ex artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000 - Abbattimento mediante c.d. "prelievo selettivo eutanasico" (e cioè abbattimento mediante tecnica indolore) di una cornacchia grigia (Corvus Cornix) - Pericoli per la pubblica incolumità - Mandato al Corpo Forestale di darvi attuazione - Illegittimità - Ragioni.

È illegittima, per difetto di istruttoria e per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, una ordinanza contingibile ed urgente, ex artt. 50 e 54 del TUEL, con la quale il Sindaco, al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, ha disposto l'abbattimento mediante c.d. "prelievo selettivo eutanasico" (e cioè all'abbattimento mediante tecnica indolore) di una cornacchia grigia (Corvus Cornix), motivata con riferimento al fatto che il volatile in questione ha più volte aggredito i residenti in un quartiere cittadino (o a spaventarli con voli radenti in velocità o in picchiata veloce che li sfiorano, con evidente pericolo di cagionare loro ferite al capo, agli occhi, alle mani etc.); non appare convincente l'argomentazione motivazionale della P.A., secondo cui non si riesce (e sarebbe addirittura impossibile) a conseguire - pur se con l'ausilio della scienza, delle moderne tecniche, dei sofisticati strumenti e dei potenti mezzi (civili e militari) dei quali l'Ordinamento amministrativo può disporre - l'obiettivo di neutralizzare la condotta iper/aggressiva di una cornacchia, senza però giungere all'estremo rimedio del suo abbattimento; dunque, la parte argomentativa dei provvedimenti impugnati volta ad autorizzare l'eventuale abbattimento dell'animale in questione (peraltro protetto dalla normativa di settore), non appare sostenuta da sufficiente e ragionevole motivazione; né assistita da una completa ed esaustiva istruttoria tecnica (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. Il Consiglio di Stato ha sottolineato la necessità - per l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti - di situazioni eccezionali e concrete, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI 13 giugno 2012, n. 3490, in *Foro amm. C.D.S.*, 2012, 6, 1647); ed afferma costantemente che l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente implica e presuppone un'istruttoria approfondita ed una motivazione dettagliata ed analitica sull'indispensabilità dell'intervento immediato (Cons. Stato, Sez. V 16 febbraio 2010, n. 868, in *Vita not.*, 2010, 1, 156; Id. 11 dicembre 2007, n. 6366, *ivi*, 2007, 3, 1138).

*

Cons. Stato, Sez. IV 16 luglio 2026, n. 5763 - Lopilato, pres.; Santise, est. - Società Agricola del Trasimeno Società Semplice (avv.ti Carini, Bovari) c. Arpa Agenzia Protezione Ambiente Umbria (avv. Laffranco) ed a.

Ambiente - Allevamenti intensivi - Allevamenti suinicoli - Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - unicità sostanziale dell'insediamento - Frazionamento artificioso - Reflui zootecnici - Attività in assenza di AIA - Chiusura dell'installazione.

Ai fini dell'assoggettabilità all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 6, comma 13 e dell'Allegato VIII al d.lgs. n. 152/2006, la soglia dimensionale dei posti-suino deve essere calcolata considerando unitariamente più stalle, ancorché formalmente distinte o dotate di autonomi codici identificativi, qualora esse costituiscano una singola unità funzionale e gestionale. In un'ottica interpretativa di carattere sostanzialista, coerente con il diritto eurounitario volto a prevenire la suddivisione artificiosa delle aziende, la sussistenza di tale connessione può essere desunta da indici quali: l'identità del proprietario e del gestore, la contiguità fondiaria, la condivisione di infrastrutture essenziali (come la cella frigorifera per le carcasse), l'unicità dei centri di stoccaggio o spargimento dei reflui e l'esistenza di una viabilità interna di collegamento. Accertata l'unicità sostanziale dell'insediamento e il superamento della soglia dei 2.000 capi, l'esercizio dell'attività in assenza di AIA configura una violazione grave che legittima il provvedimento amministrativo di chiusura dell'installazione (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 15 luglio 2026, n. 5712 - Neri, pres.; Arrivi, est. - Eni Rewind s.p.a. (avv. Marocco) c. Regione Toscana e Provincia di Massa Carrara (avv. Ciari) ed a.

Ambiente - Responsabilità ambientale - Individuazione del responsabile della contaminazione - Indisponibilità dell'obbligo di bonifica - Proprietario dell'area - Solidarietà nella responsabilità ambientale.

L'erroneo esercizio da parte della Regione di poteri di individuazione del responsabile della contaminazione, spettanti alla Provincia ex art. 244, d.lgs. n. 152/2006, configura un vizio di incompetenza relativa e non di difetto assoluto di attribuzione, attesa la non estraneità dell'ente regionale alla materia ambientale; ne consegue la legittimità della convalida di tali atti endoprocedimentali operata dall'amministrazione competente. In virtù del principio "chi inquina paga", l'obbligo di bonifica in capo al responsabile e ai suoi successori a titolo universale ha natura indisponibile e carattere permanente, persistendo finché non sia rimosso l'inquinamento: esso non è suscettibile di prescrizione, né può essere eliso da accordi privati o sostitutivi di provvedimento, i quali possono unicamente aggiungere un obbligato convenzionale senza liberare il responsabile

legale. Qualora la condotta del responsabile originario e l'inadempimento del proprietario che abbia assunto volontariamente l'obbligo di bonifica concorrano a determinare una contaminazione unitaria e inscindibile, sussiste tra i medesimi una responsabilità solidale per l'intero intervento di ripristino (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, colui che, pur non essendovi tenuto *ex lege*, ha volontariamente assunto l'obbligo di bonifica o ha spontaneamente avviato le relative operazioni, deve portarle a compimento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 26 luglio 2021, n. 5542; Id. 2 febbraio 2024, n. 1110, in www.osservatorioagromafie.it); inoltre, l'assunzione volontaria dell'obbligo di bonifica da parte del proprietario dell'area non esclude il potere/dovere dell'amministrazione di individuare il responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 né elide il dovere di quest'ultimo di porre rimedio all'inquinamento stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 1° aprile 2020, n. 2195, *ivi*; Sez. VI 4 agosto 2021, n. 5742, *ivi*). Infine, quando non è possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative dell'inquinamento, allora l'attività di bonifica non può che tradursi in un'unica azione e gravare in modo solidale su tutti i responsabili: non si tratta, in questa ipotesi, di aggirare o di voler evitare l'accertamento del nesso di causalità, bensì di valorizzare l'elevata possibilità che, proprio in base a tutti i concreti dati raccolti nel corso dell'istruttoria, tutti i responsabili abbiano effettivamente concorso a determinare l'inquinamento (Cons. Stato, Sez. IV 7 gennaio 2021, n. 172, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Id. 10 marzo 2025, n. 1969, in www.osservatorioagromafie.it).

*

Cons. Stato, Sez. IV 14 luglio 2026, n. 5646 - Lamberti, pres. f.f.; Furno, est. - Comune di Pescara (avv. Manso) c. Barone ed a. (avv. Tittaferante) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti - Responsabilità del proprietario - Proprietario incolpevole - Occupazione abusiva - Impossibilità di controllo dell'area - Inesigibilità della bonifica in aree occupate -

Ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, l'ordine di rimozione di rifiuti non può essere indirizzato al proprietario del fondo sulla base della mera titolarità dominicale, essendo necessario un rigoroso accertamento della responsabilità a titolo di dolo o colpa. Spetta all'Amministrazione l'onere di provare la condotta rimproverabile, intesa come consapevole inattività o agevolazione colposa rispetto all'illecito altrui. La responsabilità colposa è esclusa laddove l'area risulti stabilmente occupata abusivamente da terzi, rendendo la prestazione di bonifica oggettivamente inesigibile per l'impossibilità del proprietario di accedervi in sicurezza e di esercitare un controllo effettivo sul sito. In tale contesto, l'omessa recinzione del fondo non configura colpa, trattandosi di mera facoltà ex art. 841 c.c. L'Amministrazione deve pertanto procedere allo sgombero dell'area con la forza pubblica prima di imporre obblighi di ripristino, garantendo il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. Sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. IV 9 marzo 2026, n.1879, in www.osservatorioagromafie.it. In merito alla responsabilità del proprietario incolpevole, chiariscono che per provare la mera inerzia di quest'ultimo rispetto alle altrui condotte di abbandono incontrollato di rifiuti, sarà necessario provare che costui abbia realizzato quanto meno una condotta di agevolazione colposa degli autori materiali dell'illecito Cons. Stato, Sez. V 8 luglio 2019, n. 4871, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Sez. IV 7 giugno 2018, n. 3430, *ivi*; Id. 12 aprile 2018, n. 2195, *ivi*; Id. 1° aprile 2016, n. 1301, *ivi*. Circa la recinzione che costituisce una mera facoltà del titolare del diritto dominicale ai sensi dell'art. 841 c.c., la cui mancata realizzazione non è idonea, di per sé, a configurare una condotta colposa, cfr. Cons. Stato, Sez. V 19 marzo 2009, n. 1612, in questa Riv., 2010, 1, 66; Sez. IV 3 dicembre 2020, n. 7657, in www.osservatorioagromafie.it; Sez. V 7 marzo 2022, n. 1630, *ivi*; Cass. Sez. Un. Civ. 16 settembre 2021, n. 25039 ord., *ivi*.

*

Cons. Stato, Sez. IV 13 luglio 2026, n. 5593 - Lamberti, pres. f.f.; Furno, est. - Gas Plus Italiana s.r.l. (avv. Rotelli) c. Regione Basilicata (avv. Possidente) ed a.

Ambiente - Inquinamento - Misure di prevenzione e messa in sicurezza - Principio "chi inquina paga" - Responsabile dell'inquinamento - Proprietario incolpevole esponsabilità di posizione - Principio di proporzionalità.

In materia di inquinamento, le misure di prevenzione si distinguono dalla messa in sicurezza d'emergenza per i presupposti temporali e la natura degli interventi: le prime presuppongono una minaccia imminente di un danno non ancora verificatosi e richiedono azioni immediate, minimali e attuabili entro ventiquattro ore. Al contrario, la messa in sicurezza d'emergenza interviene su una contaminazione già avvenuta o consolidata per contenerne la diffusione. In virtù del principio "chi inquina paga", gli obblighi di messa in sicurezza e bonifica gravano esclusivamente sul responsabile dell'inquinamento. Al proprietario o gestore incolpevole possono essere imposte solo le misure di prevenzione in senso stretto, fondate su una responsabilità di posizione di stampo solidaristico e precauzionale, che trova però il suo limite invalicabile nella proporzio-

nalità e nella non complessità delle opere richieste. È pertanto illegittimo imporre al soggetto non responsabile interventi strutturalmente complessi, onerosi o protratti nel tempo - quali sistemi di emungimento, piezometri o confinamenti idraulici - poiché tali attività esorbitano dalla funzione preventiva per ricadere in quella di messa in sicurezza (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. Sul ruolo del proprietario o gestore non responsabile a cui possono essere richieste esclusivamente misure preventive in senso stretto, cfr. Cass. Sez. Un. Civ. 1° febbraio 2023, n. 3077, in www.osservatorioagromafie.it; Cons. Stato, Sez. IV 13 settembre 2024, n. 7561, *ivi*; Id. 22 novembre 2024, n. 9386, *ivi*; Cons. Stato, Sez. IV 5 marzo 2025, n. 1882, *ivi*.

*

Cons. Stato, Sez. IV 8 luglio 2026, n. 5475 - Neri, pres.; Martino, est. - Comune di -OMISSIS- (avv.ti Cavallo e Pasquini) c. Provincia di Verona (avv. Ruffo) ed a.

Acque - Bonifica dei siti inquinati - Discarica - Contaminazione delle acque sotterranee - Autorizzazioni ambientali - Obblighi di vigilanza e controllo - Doveri di intervento - Responsabilità ambientale del Comune - Gestione del percolato - Responsabilità amministrativa ambientale - Corresponsabilità del Comune per inquinamento da discarica in gestione a terzi.

In materia di bonifica di siti inquinati, la responsabilità del Comune per la contaminazione delle acque sotterranee causata da una discarica non è esclusa dall'affidamento della gestione a un soggetto privato tramite concessione. L'ente locale, mantenendo la titolarità delle autorizzazioni ambientali, assume la qualifica di "operatore" ai sensi della direttiva 2004/35/CE, restando obbligato al rispetto delle prescrizioni di tutela e salvaguardia delle matrici ambientali derivanti dal progetto approvato. La responsabilità amministrativa si fonda sul controllo della fonte di inquinamento e sull'omesso esercizio dei doveri di vigilanza, controllo e intervento previsti dalle convenzioni, con particolare riguardo alla corretta gestione del percolato. Ai fini dell'individuazione del responsabile ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006, il nesso di causalità tra l'attività e l'inquinamento va accertato secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", basato su indizi plausibili e presunzioni semplici, differenziandosi dal più rigoroso standard penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. In merito all'accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti (che si basa sul criterio del "più probabile che non", ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione), cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 22 ottobre 2019, n. 10, in *Foro it.*, 2019, 12, II, 637; Corte giust. 4 marzo 2015, in causa C-534/13, in *Foro it.*, 2015, 6, IV, 293; Corte giust. 9 marzo 2010, in causa C-378/08, *ivi*, 2010, 12, IV, 557.

*

Cons. Stato, Sez. IV 1° luglio 2026, n. 5254 - Lopilato, pres.; Furno, est. - Samesi Immobiliare s.p.a. (avv.ti Medugno, Molino) c. Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Rifiuti - Bonifica dei siti contaminati - Responsabilità ambientale - Proprietario non responsabile - Messa in sicurezza d'emergenza (MISE) - Misure di prevenzione- Bonifica e ripristino ambientale - Proprietario incolpevole - Nesso causale - Necessità.

In materia di bonifica di siti inquinati, il proprietario non responsabile della contaminazione non può essere destinatario di obblighi di bonifica o di misure di messa in sicurezza di emergenza (MISE) aventi natura ripristinatoria o riparatoria, in quanto l'ordinamento ambientale esclude una "responsabilità di posizione" svincolata dall'accertamento del nesso causale tra condotta e inquinamento. Le MISE non sono automaticamente assimilabili alle misure di prevenzione: mentre queste ultime contrastano una minaccia imminente, le MISE intervengono su un danno già verificatosi e possono assumere una funzione sostanzialmente bonificatrice, restando dunque a carico esclusivo del responsabile. Il proprietario incolpevole è tenuto soltanto agli obblighi di comunicazione e alle misure di prevenzione in senso stretto, rimanendo esposto unicamente agli oneri reali e al rimborso delle spese per gli interventi eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione, entro i limiti del valore di mercato del sito. Pertanto, è illegittima l'imposizione di interventi strutturali di messa in sicurezza al proprietario in assenza di prova della sua responsabilità dolosa o colposa (1).

(1) Il Consiglio di Stato ha applicato il principio secondo cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento non può essere destinatario di obblighi di bonifica o di misure aventi natura ripristinatoria o riparatoria, potendo essere chiamato soltanto agli adempimenti espressamente previsti dagli artt. 245, 250 e 253 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 25 settembre 2013, n. 21, in *Foro amm. C.D.S.*, 2013, 9, 2296; Corte giust. 4 marzo 2015, in causa C-534/13, in *Foro it.*, 2015, 6, IV, 293; Cass. Sez. Un. 1° febbraio 2023, n. 3077, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. IV 1° luglio 2026, n. 5219 - Carbone, pres.; Arrivi, est. - Comune di Veronella (avv. Giacomazzi) c. Comune di Zimella (avv. Sorpresa) ed a.

Ambiente - Sviluppo sostenibile - Procedura abilitativa semplificata (PAS) - Impianti da fonti rinnovabili - Comuni interessati - Comuni limitrofi - Conferenza di servizi asincrona - Partecipazione procedimentale.

In tema di procedura abilitativa semplificata (PAS) per impianti da fonti rinnovabili, la nozione di comuni "interessati" di cui all'art. 6, comma 9 ter, d.lgs. n. 28/2011 si riferisce ai soli enti nel cui territorio insiste l'opera, unici competenti alla gestione del procedimento. I comuni limitrofi, pur se legittimati a impugnare il titolo abilitativo per gli effetti riflessi (quali impatti odorigeni o viabilistici), non vantano un diritto di partecipazione alla conferenza di servizi, non essendo né amministrazioni preposte al rilascio di atti di assenso, né controinteressati in senso tecnico-procedimentale. Sotto il profilo temporale, è legittima la conclusione anticipata della conferenza di servizi asincrona rispetto ai termini di cui all'art. 14 bis, comma 2, legge n. 241/1990, laddove tutte le amministrazioni coinvolte abbiano reso le proprie determinazioni. I termini di fase della conferenza hanno infatti natura acceleratoria e non precludono l'adozione del provvedimento finale prima della loro scadenza, in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa (1).

(1) Sulla partecipazione dei Comuni limitrofi e sul loro ruolo nel procedimento cfr. Cons. Stato, Sez. IV 10 luglio 2025, n. 6027, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>. Per giurisprudenza pacifica, questi non possono dirsi controinteressati, tali essendo solo i soggetti, individuati o facilmente individuabili dagli atti del procedimento, che vantano un interesse legittimo uguale e contrario a quello del destinatario del provvedimento (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV 1° agosto 2018, n. 4736, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Id. 18 gennaio 2023, n. 622, *ivi*).

*

Cons. Stato, Sez. VI 30 giugno 2026, n. 5184 - Caponigro, pres. f.f.; Pascuzzi, est. - Luca Boschetti (avv. Fratta Pasini) c. Ministero della Cultura (Avv. gen. Stato) ed a.

Bellezze naturali - Paesaggio - Tutela delle aree boscate - Limiti alla sanatoria paesaggistica - Vincolo paesaggistico - Accertamento di compatibilità paesaggistica postuma - Esclusione- Decreto di non boscosità.

La riduzione della superficie boscata soggetta a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004, costituisce un intervento di radicale trasformazione del territorio che non rientra tra le esenzioni per l'attività agro-silvo-pastorale di cui all'art. 149 del medesimo Codice. Tale illecito comporta l'obbligo di rimessione in pristino ex art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, restando esclusa ogni possibilità di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, in quanto la trasformazione del suolo boscato non è annoverabile nel catalogo tassativo delle opere sanabili previsto dal comma 4 della citata norma. Il preventivo accertamento della natura non boscata dell'area (c.d. decreto di non boscosità) deve necessariamente precedere l'intervento, essendo precluso un rilascio ex post che risulterebbe privo di base empirica a causa dell'avvenuta eliminazione della vegetazione, rendendo impossibile il sopralluogo volto a descrivere lo stato reale dei luoghi (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. Sulla definizione di attività agro-silvo-pastorale, che, ai sensi dell'art. 149 d.lgs. n. 42 del 2004 (Interventi non soggetti ad autorizzazione), al comma 1, lett. b), è esente dall'autorizzazione paesaggistica, cfr. Cons. Stato, Sez. VI 20 luglio 2018, n. 4416, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. III 13 febbraio 2020, n. 1124, *ivi*. Sulla nozione di bosco cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV 2 agosto 2023, n. 7475, *ivi*.

*

Cons. Stato, Sez. IV 22 giugno 2026, n. 4966 - Neri, pres.; Furno, est. - Solter s.r.l. (avv. Ferraris, Prati) c. Comune di Busto Garolfo (avv. Seccia) ed a.

Ambiente - Siti estrattivi - Ripristino ambientale - Natura e successione negli obblighi convenzionali.

Le convenzioni tra enti locali e operatori economici dirette a disciplinare il ripristino ambientale di siti estrat-

tivi costituiscono accordi integrativi del provvedimento ex art. 11, legge n. 241/1990, ricadendo nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche per le controversie relative all'esecuzione e al risarcimento del danno. Tali obbligazioni, essendo funzionali alla tutela dell'ambiente e della collettività, hanno natura indivisibile, legittimando ciascun comune interessato ad agire separatamente per l'adempimento dell'intera prestazione. In caso di cessione di ramo d'azienda relativo all'attività estrattiva, l'acquirente succede negli obblighi di ripristino in forza del principio cuius commodum eius incommodum, risultando irrilevante la mancata voltura dei titoli autorizzatori qualora il cessionario abbia beneficiato delle utilità del sito. La natura pubblicistica di tali accordi prevale sui limiti civilistici del trasferimento dei debiti (art. 2560 c.c.), impedendo che la dimensione privatistica del contratto eluda gli impegni assunti a tutela del territorio. Infine, la stipula di successivi protocolli d'intenti volti a gestire l'inadempimento del privato non produce effetti novativi sulle obbligazioni originarie, salvo espressa volontà delle parti (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 22 giugno 2026, n. 4959 - Neri, pres.; Furno, est. - Campania Energia s.r.l. (avv. Fidanza) c. Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno (Avv. gen. Stato) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Aree dismesse - Cessazione del titolo di detenzione - Rilascio dell'immobile - Obblighi del produttore - Responsabilità del produttore.

Ai sensi degli artt. 183, 188 e 192 del d.lgs. n. 152/2006, la responsabilità del produttore e del detentore per la corretta gestione dei rifiuti persiste lungo l'intera catena di trattamento e non viene meno per il solo fatto che il soggetto abbia perduto la disponibilità materiale o giuridica del sito ove i rifiuti insistono, salvo il caso di regolare conferimento a terzi autorizzati. La protratta mancata rimozione dei materiali, una volta cessato il titolo che ne giustificava lo stoccaggio (anche se originariamente legittimo) e sopravvenuto l'ordine di rilascio dell'immobile, integra la fattispecie di abbandono di rifiuti rilevante ex art. 192 cit. Tale obbligo costituisce parte integrante del rischio e dei costi dell'attività imprenditoriale, sicché l'eventuale indisponibilità economica o materiale allo sgombero non esclude l'elemento soggettivo o oggettivo dell'illecito. La responsabilità del proprietario dell'area resta invece sussidiaria e richiede l'accertamento, in capo all'Amministrazione, del dolo o della colpa (1).

(1) Sulla responsabilità da inquinamento v. Cons. Stato, Sez. IV 4 agosto 2025, n. 6885, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. IV 18 giugno 2026, n. 4908 - Neri, pres.; Marotta, est. - Eredi di Bellasio Eugenio di Bellasio Enrico & C. S.n.c. (avv. Bellochio, Ciampoli, Cappellini) c. Città Metropolitana di Milano (avv. Ferrari, Gabigliani).

Sanità pubblica - Rifiuti - Impianto di recupero - Diniego di ampliamento della capacità di trattamento rifiuti - Affidabilità gestionale dell'operatore.

In tema di autorizzazione alla gestione di impianti di recupero rifiuti, è legittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione nega l'istanza di variante sostanziale volta all'incremento della capacità produttiva qualora l'istruttoria tecnica evidenzia una sistematica disfunzione nella gestione dei materiali di stoccaggio già ai regimi autorizzativi vigenti. La reiterata violazione delle prescrizioni, accertata mediante sopralluoghi che abbiano rilevato l'accumulo di materiali in aree non autorizzate, fonda un ragionevole giudizio prognostico di inidoneità della struttura organizzativa e gestionale a sostenere carichi di lavoro ulteriormente incrementati. Tale valutazione non è preclusa dalla eventuale rimozione delle irregolarità pendente il procedimento, né dall'apporto di soluzioni organizzative e progettuali formulate dall'istante in sede di osservazioni al preavviso di rigetto, qualora queste risultino generiche o tali da richiedere, per la loro incisività sul layout impiantistico, una nuova e autonoma istruttoria tecnica non esauribile nella fase conclusiva del medesimo procedimento (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 18 giugno 2026 n. 4907 - Neri, pres.; Marotta, est. - Regione Molise e Agenzia Regionale

per lo Sviluppo Agricolo Rurale e della Pesca - A.R.S.A.R.P. (Avv. gen. Stato) c. Petacciato S.r.l. (avv. Sticchi Damiani, Giuliani).

Ambiente - VIA - Verifica di assoggettabilità (screening) - Impianti fotovoltaici - Obbligo di motivazione.

Nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19, d.lgs. n. 152/2006), l'amministrazione deve fornire una motivazione puntuale e circostanziata qualora decida di sottoporre un progetto di impianto fotovoltaico alla procedura di valutazione d'impatto. Tale obbligo non è assolto dal mero richiamo acritico ai criteri dell'Allegato V o a pareri tecnici settoriali (come quello sul consumo di suolo), qualora l'autorità non spieghi le ragioni della prevalenza accordata a tali contributi rispetto a istruttorie tecniche di segno opposto e più organiche. Il giudizio di assoggettabilità non è un mero atto tecnico, ma una funzione di indirizzo politico-amministrativo che richiede un bilanciamento globale tra il sacrificio ambientale e l'utilità socio-economica dell'opera, tenendo conto del particolare favor legislativo per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In presenza di pareri divergenti, l'amministrazione deve esplicitare l'iter logico che giustifica la scelta effettuata, pena l'illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 21 luglio 2025, n. 6434, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. VII 17 giugno 2026, n. 4883 - Adesso, pres. f.f. ed est. - Amadio Malizia, Associazione "Salute Ambiente Albano" ed a. (avv. Rossi) c. Sindaco di Roma ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Criteri di localizzazione del termovalorizzatore di Roma - Poteri commissariali - Commissario straordinario Giubileo 2025.

Il potere del Commissario straordinario per il Giubileo 2025, ai sensi dell'art. 13 d.l. n. 50/2022, include la localizzazione e realizzazione di impianti di gestione rifiuti volti a superare carenze strutturali, con un'efficienza destinata a protrarsi oltre il termine del 31 dicembre 2026. La scelta del sito è legittima ove fondata sull'accertamento dell'assenza di fattori escludenti di tutela integrale, non sussistendo un obbligo per l'amministrazione di comparare aree parimenti idonee o di motivare la preferenza per un sito rispetto ad altri. L'istruttoria localizzativa non deve essere sovrapposta a quella autorizzativa (VIA e AIA): le valutazioni su distanze da recettori sensibili, impatti cumulativi e fattori di attenzione progettuale appartengono alla successiva fase di definizione delle soluzioni tecnologiche. Tale disciplina è conforme al diritto dell'Unione europea, poiché promuove la gerarchia dei rifiuti privilegiando il recupero energetico rispetto alla discarica e garantendo i principi di autosufficienza e prossimità territoriale (1).

(1) Sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. IV 5 febbraio 2026, n. 953, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. IV 17 giugno 2026, n. 4880 - Lopilato, pres.; Arrivi, est. - Regione Toscana e Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) (avv. Ciari) c. Consorzio Cuoidepur s.p.a. (avv. Toscano) ed a.

Acque - Acque reflue - Fanghi di depurazione - Rifiuti - Qualifica - Limiti al diniego dell'autorizzazione integrata ambientale.

I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue assumono la qualifica di rifiuto ex lege al termine del complessivo processo di depurazione (end of pipe), ai sensi dell'art. 127 cod. amb., e non possono essere classificati come sottoprodotti poiché non originano da un "processo di produzione", bensì da un'attività di pulizia delle acque. Il loro reimpiego, pur incentivato, costituisce un'operazione di recupero soggetta alla disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) ex art. 184 ter cod. amb. In sede di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la discrasia tra le materie prime effettivamente utilizzate e quelle dichiarate in sede di registrazione del fertilizzante non comporta il diniego automatico del titolo, essendo necessario l'accertamento di concrete criticità ambientali. Risulta pertanto illegittimo il provvedimento basato su un'istruttoria incerta o sull'applicazione analogica delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per le bonifiche dei suoli, laddove il prodotto finale non sia destinato allo spandimento

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 10 febbraio 2025, n. 1064, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. VI 15 giugno 2026, n. 4784 - Franconiero, pres. f.f.; Palmieri, est. - Monte Verde Calcestruzzi s.r.l. (avv.ti Pellegrino, Vivani, Sordini) c. Comune di Colturano (avv.ti De Marini, Savorelli) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Natura di rifiuto degli inerti da attività estrattiva - Riutilizzo nel ciclo produttivo - Limiti al riutilizzo.

I materiali inerti derivanti dall'attività estrattiva, sversati e depositati ininterrottamente per anni in un lago di cava per la creazione di un piazzale artificiale permanente e irreversibile, devono essere qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti. Ai fini della disciplina sulla gestione dei rifiuti, non rileva la composizione chimica del materiale, bensì l'oggettiva volontà del detentore di disfarsene, desumibile dall'abbandono prolungato e dal mancato inserimento in un effettivo ciclo produttivo. La deroga di cui all'art. 185, d.lgs. n. 152/2006 è inapplicabile laddove manchi la prova del riutilizzo a fini costruttivi nel medesimo sito o in sito diverso. Inoltre, il rilascio di successive autorizzazioni estrattive o paesaggistiche non esplica efficacia sanante né legittima il deposito incontrollato di rifiuti pregresso, specialmente qualora l'attività abbia determinato la creazione di nuove superfici o volumetrie non autorizzabili in sanatoria ai sensi dell'art. 167, d.lgs. n. 42/2004 (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.